



## Camera Penale Militare

Roma, lì 01.07.2021

### ***Audizione in videoconferenza della Camera Penale Militare, in relazione ai disegni di legge 1193 e 1478 (Introduzione reati sessuali codice penale militare), dinanzi alle Commissioni Giustizia e Difesa riunite***

Per chi, come me, ha promosso recentemente un seminario di studio sul fenomeno del “nonnismo”, lo capirete, risulta difficile ridurre ad esso soltanto le modifiche al codice penale militare di pace recate dagli Atti Senato 1193 e 1478.

Credo di poter dire, in tutta coscienza, che una certa accondiscendenza sociale che ha accompagnato il nonnismo quasi a farlo ritenere un complemento “rafforzato”, “virile” del cameratismo tra militari sia andata esaurendosi. Azzardo una lettura. Il tramonto della leva obbligatoria ha sottratto al nonnismo la componente delle risorse umane che lo alimentavano. I nostri militari, oggi, sono dei professionisti che, come tutti gli altri servitori dello Stato, svolgono un’attività pubblica in un ambiente militare.

Per questa considerazione, deve essere apprezzata l’iniziativa parlamentare volta ad introdurre, con l’art. 229-*bis* c.p.m.p., ipotesi di reato, violenza privata e molestie sessuali, (tratto congiuntamente i due disegni di legge) che hanno una fisionomia “odiosa”, la stessa peraltro degli ambienti ordinari, lontanissima dall’immagine edulcorata del vecchio nonnismo.

Per questa considerazione, i nostri militari di professione hanno diritto ad una tutela penale specifica per il rischio che corrono di essere soggetti passivi di violenza privata, di violenza sessuale, di violenza sessuale di gruppo, di atti persecutori.

Ecco, allora, che con i disegni di legge numero 1193 e 1478, in assenza di una iniziativa governativa in materia (che sottolineo allo scopo precipuo di indicare la perdurante disattenzione verso la parificazione ordinamentale del diritto penale col diritto penale militare) si propone l’introduzione, nel codice penale militare di pace, di ipotesi di reato corrispondenti a quelle previste dal codice penale di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori. L’obiettivo, (lo dico con prudenza, rivolgendomi ai titolari dell’iniziativa



legislativa) è quello di “colmare un vuoto” (nel senso appena evocato) della disciplina penale militare inserendo nel titolo quarto, capo terzo, reati contro la persona, i reati militari corrispondenti a quelli previsti dal codice penale ordinario e di fatto temperando il criterio della complementarietà al quale si è ispirato il legislatore del codice penale militare di pace.

Infatti, nella codificazione del 1941, (tempi lontani, come ho letto negli atti preparatori) si era scelto di superare il principio della integralità del sistema penale militare che, avrebbe comportato, la creazione di reati militari corrispondenti a quelli del codice penale ordinario, optando per un criterio misto ma sostanzialmente complementare, regolato dal criterio di specialità di cui all’art. 15 c.p.

In concreto, pur se la legislazione militare penale non si è ispirata ad un criterio di complementarietà puro, prevedendo al Titolo IV, Libro II del c.p.m.p. alcuni reati corrispondenti a quelli della legislazione ordinaria, si può certamente rilevare che proprio l’aver riprodotto gli stessi reati del regime ordinario ha comportato una serie di problemi di ordine interpretativo i cui riflessi sono stati inevitabili nella giurisprudenza, anche costituzionale. In proposito, ricordo i disorientamenti ermeneutici sul reato di peculato militare ex art. 215 c.p.m.p. (Corte Cost. sent. n. 286/2008).

Parimenti, si deve tenere conto che ogni scelta che preveda l’introduzione di fatti tipici costituenti reato militare dovrebbe quantomeno essere connessa al criterio selettivo operato dall’essere il fatto tipico collegato con la disciplina e il servizio militare, come definito dall’art. 199 c.p.m.p. E ciò in ragione del fatto che già la Corte Costituzionale con la sentenza n. 215 del 2017 ha ritenuto, in termini generali, che ogni eventuale disparità di trattamento tra militari e civili va valutata alla luce della peculiare posizione del cittadino che entra (attualmente per propria scelta) nell’ordinamento militare, caratterizzato da specifiche regole ed esigenze (ordinanze n. 186 del 2001 e n. 562 del 2000). Ma, soprattutto perché non risulta affatto irragionevole imporre al militare una più rigorosa osservanza di regole di comportamento, anche relative al comune senso civico, quali quella di non recare offesa all’onore o al decoro di altri soggetti inseriti nel medesimo ordinamento ed ancor di più all’integrità personale continuando così ad assistere con sanzioni penali le eventuali infrazioni a tali regole. Mi sia consentita una digressione da giurista ed avvocato. La strada che si indica in ambito militare, con tutti gli aggiustamenti che possono e debbono essere presi in considerazioni, dovrebbe condurre ad aprire nuove (somiglianti o identiche) regolazioni a valere nell’intero comparto pubblico, non immune da fenomeni che, a mio avviso ingiustamente, trovano maggior risalto quando affliggano l’ambiente militare.

Conseguentemente, la previsione nella legislazione penale militare di reati di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori, corrispondenti a quelli previsti dal codice penale rischierebbe, se non opportunamente coordinata, di determinare un prevedibile





## Camera Penale Militare

disorientamento giurisprudenziale con inevitabili interferenze sulla competenza giurisdizionale.

Giova anche ricordare che, nel sistema penale ordinario (e, a mio sommo avviso, secondo un'aspettativa che è dell'intera Avvocatura) è stata introdotta con la riforma, denominata "Codice Rosso", legge n. 69 del 19 luglio 2019, una serie di nuovi reati volti a tutelare le vittime di violenza di genere, nonché una serie di disposizioni processuali a tutela delle persone offese e in condizioni di vulnerabilità colmando la richiesta derivante dalla Convenzione di Istanbul (Consiglio d'Europa, 2011, in vigore dal 1° agosto 2014, ratificata in Italia con L. 77/2013). Del che la soluzione legislativa che si intende dare ai citati fenomeni della violenza dovrà tener conto e non potrà sottrarsi alla necessità ordinamentale di estendersi alle prescrizioni della citata L. 69/2019.

Il codice penale ordinario è stato integrato con gli istituti introdotti a seguito della Direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, con la previsione di quattro nuove figure di reato<sup>1</sup>, l'inasprimento del trattamento sanzionatorio di alcuni delitti<sup>2</sup>, la modifica dell'istituto della sospensione condizionale della pena<sup>3</sup> e l'intervento su alcuni istituti del codice di procedura penale che ha riguardato le indagini preliminari, le misure cautelari e di prevenzione, la testimonianza, la comunicazione dei provvedimenti emessi nella fase dell'esecuzione oltre all'introduzione del nuovo istituto della trasmissione obbligatoria dei provvedimenti adottati in sede penale al giudice civile.

L'intento primario del legislatore è stato quello di velocizzare la fase delle indagini preliminari e la trattazione dei processi per tale categoria di reati in modo da assicurare una più celere adozione di provvedimenti a protezione delle vittime. Al netto della velocità di svolgimento delle attività della giurisdizione militare, di cui gli avvocati danno volentieri atto, restano da allineare all'interno del c.p.m.p. gli istituti di diritto sostanziale della L. 69/2019.

Nel tempo, diversi e frammentati sono stati gli interventi da parte degli organi comunitari che, infine, si sono risolti nella nota Direttiva 2012/29/UE.

---

<sup>1</sup>Art. 612 *ter* c.p. "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate" – c.d. *revenge-porn*; art. 583-*quinquies* c.p. "Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso"; art. 558 *bis* c.p. "Costrizione o induzione al matrimonio"; art. 387-*bis* c.p. "Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa".

<sup>2</sup>Art. 572 c.p. "Maltrattamenti in famiglia"; art. 612-*bis* c.p. "Atti persecutori" – c.d. *stalking*; art. 609-*bis* c.p. "Violenza sessuale"; art. 609 *quater* c.p. "Atti sessuali con minorenne"; art. 609-*octies* c.p. "Violenza sessuale di gruppo".

<sup>3</sup>Concessione del beneficio subordinata alla partecipazione a specifici corsi di recupero *ex* art. 165 co. 5 c.p.



Gli interventi normativi in questione sono stati pertanto introdotti nel sistema penale in modo tutto sommato organico contemplando non solo nuove ipotesi di reati ma anche interventi sulle norme processuali in grado di accelerare l'intervento dell'autorità Giudiziaria.

Ricordo ancora che qualsiasi intervento volto alla tutela della violenza di genere non può prescindere dal tenere conto dei vari trattati internazionali. In particolare il Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione Europea, entrato in vigore nel 2009, secondo cui i diritti delle vittime della criminalità rientrano tra le materie in cui il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire direttive minime al fine di armonizzare i sistemi penal-processualistici dei vari Paesi; la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata il 25 ottobre 2007; la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica firmata l'11 maggio 2011.

Soprattutto la Direttiva 2012/29/UE ha sostituito espressamente la Decisione 2001/220/GAI innestandosi sui suoi stessi principi, che sono stati ampliati e sviluppati confermando la spinta a considerare preminente la posizione della vittima del reato nella politica criminale europea degli ultimi decenni. Si articola, come noto, in 6 capi e 32 articoli, i cui snodi principali sono essenzialmente tre (come tre erano i pilastri della decisione quadro): 1) il diritto della vittima all'informazione e al sostegno psicologico; 2) l'effettività della sua partecipazione al procedimento penale; 3) la protezione generale e particolare.

Nella Direttiva vengono indicati molteplici obblighi cui gli Stati membri hanno l'obbligo di conformarsi per garantire alla vittima di reato alcuni diritti ritenuti essenziali. La vittima viene espressamente identificata nella "*persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato ...[il] familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte*", dove per familiare si intende coniuge, convivente in modo stabile nello stesso nucleo familiare, parente in linea retta, fratello o sorella e persone a carico (art. 2).

In particolare, la vittima ha diritto ad ottenere, in modo ad essa comprensibile, una serie di informazioni sin dal primo contatto con l'autorità competente che mirano non solo a garantirle l'effettiva futura partecipazione al procedimento ed agli eventuali strumenti di giustizia riparativa ma altresì a fornirle, già dai primi istanti, i servizi di sostegno psicologico e materiale che lo Stato dovrebbe garantire. A titolo esemplificativo, sotto il profilo delle garanzie di assistenza prima, durante e dopo il procedimento penale si prevede, sempre, il diritto ad un alloggio o sistemazione nelle ipotesi in cui vi è il rischio di vittimizzazione secondaria o di pericolo per la vittima o, comunque, il diritto ad ottenere assistenza integrata e mirata, con particolare attenzione alle vittime di violenza sessuale, di genere o di relazione.

Tali disposizioni hanno l'obiettivo di realizzare la piena tutela della vittima non solo nell'ambito del procedimento penale (che si attua inizialmente con il diritto ad ottenere





## Camera Penale Militare

informazioni sullo stato del procedimento, sulle sue modalità di svolgimento e sulla sostenibilità delle spese, oltre che sulle eventuali ipotesi alternative al processo) ma anche di costruire una rete di sostegno che, da una parte, aiuti la vittima a superare possibili traumi e, dall'altra, sia eventualmente finalizzata alla riparazione extraprocessuale.

Tali strumenti, su cui tanto si punta in ambito europeo, riflettono una visione della giustizia riparativa come strumento efficace sia sotto il profilo della prevenzione generale sia come mezzo rieducativo e risocializzante per il reo, che è chiamato a confrontarsi personalmente con la vittima, assumendosi la responsabilità della propria condotta e verificandone gli effetti, ciò che, secondo la moderna psicologia giuridica, ha un'efficacia deterrente maggiore rispetto alla minaccia dell'espiazione carceraria e costituisce dunque uno strumento utile per il recupero del singolo e per la tutela della collettività.

In entrambi i settori (il sostegno psicologico e materiale alla vittima e la riparazione extraprocessuale) vi è da rilevare pertanto che un intervento nell'ambito del c.p.m.p. che voglia definirsi capace di una effettiva tutela per le vittime di reati di genere non può prescindere dagli obiettivi proposti con la legge n. 69/2019, circa gli strumenti di prevenzione, assistenza e tutela delle vittime conformemente ai trattati internazionali.

Ecco, dunque, che sono arrivata, lungo un cammino europeo, completato in sede nazionale, a segnalare, accanto alle molte luci delle iniziative legislative in esame alcune zone d'ombra. Autorevolmente, la Corte Costituzionale, ancora pochi anni fa, con la sentenza n. 215 del 2017, ha riempito i polmoni ordinamentali di ossigeno rinnovato per valorizzare l'azione delle Forze Armate. So che quella sentenza fa parte del patrimonio di riflessione di tutti coloro che si occupano di ordinamento militare ma quelle parole vanno costantemente riprodotte: **“imporre al militare una più rigorosa osservanza di regole di comportamento, anche relative al comune senso civico, nei confronti di altri soggetti inseriti nel medesimo ordinamento, risponde non soltanto all'esigenza di tutela delle persone in quanto tali, ma – proprio per la qualifica militare sia del soggetto attivo che della persona offesa – anche all'obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina inteso come insieme di regole di comportamento, la cui osservanza è strumentale alle basilari regole di coesione e, dunque, di funzionalità delle Forze Armate; a fronte delle quali neppure può dirsi che la soluzione censurata trasmodi in un contrasto con lo spirito democratico cui va uniformato l'ordinamento delle Forze Armate. Al contrario, l'invocato assorbimento delle vicende ingiuriose tra militari nella sfera civilistica e “privata” impedirebbe al**



**comandante di corpo – oltre che di richiedere il procedimento penale – persino di avere contezza dei fatti accaduti ed avviare l’azione disciplinare”.**

Dunque, coesione e funzionalità delle Forze Armate costituiscono un plesso legale che rileva per offrire a chi ne abbia interesse un punto di prospettiva capace di tenere insieme i molti (i militari) e l’unità (l’ordinamento militare). Ne discende, ad esempio, che nessuna delle fattispecie di reato debba possedere caratteristiche tali da escludere la punibilità d’ufficio.

Ne discende la configurabilità di un profilo di danno nei confronti dell’ordinamento militare da far valere nei confronti di chi sia punito per i reati previsti nella riforma del codice penale militare di pace all’esame del Parlamento.

Come ho accennato, è questa un’area di responsabilità penale nella quale è possibile sperimentare, con tutta la necessaria cautela, forme di giustizia riparativa. Il paradigma che giustifica questa apertura verso una ricomposizione del conflitto, grave o gravissimo, attraverso la sperimentazione degli istituti della giustizia riparativa è tutto sommato desumibile proprio dalla giurisprudenza costituzionale. Il responsabile dell’offesa, la parte offesa-persona e la parte offesa-ordinamento militare appartengono e corrispondono, ciascuna con il complesso di tutti i propri diritti e doveri, ad un interesse pubblico ordinato alla difesa della Patria.

Le proposte di legge all’esame del Senato contengono una “timida” (mi sia consentita questa aggettivazione del tutto consapevole della complessità della materia) apertura verso un fronte che non sia presidiato soltanto dai rimedi tradizionali (che vanno tutelati e migliorati) e cioè dal processo e dalla sanzione. L’istituzione del corso di formazione in tema prospettiva di genere, che ha chiaramente una finalità prevenzionale, è un primo passo necessario ma insufficiente. L’intero ordinamento militare, che così coraggiosamente viene spinto avanti nella resistenza legale alla violenza degli atti civili dei suoi operatori (ed apre la strada a ciò che si dovrebbe fare nell’intero ordinamento pubblico) potrebbe, per una norma di legge, formarsi non solo alla prospettiva di genere, ma all’esclusione dell’uso della violenza nei rapporti interpersonali in ambito militare. Ne sono certa, l’intera società civile ne verrebbe contaminata!

Certo, un intervento formativo di tale ampiezza (come pure quello previsto nei citati Ddl) non potrebbe essere il prodotto di un mero approccio burocratico. Nella sua configurazione, un ruolo essenziale dovrà essere riservato alla Magistratura militare e all’Avvocatura che apportheranno gli elementi di vissuto e di vivente che quotidianamente si accumulano tra i magistrati e gli avvocati nella forma di esperienza. Vissuto e vivente che si salderà con i corrispondenti elementi presenti nell’amministrazione della difesa.





## Camera Penale Militare

Infine, vuole l'esperienza che una norma che non contenga una posta di spesa sia *minus quam perfecta*, come una norma senza sanzione. Mi pare, ma in questo ambito lascio la parola agli addetti al bilancio, che una previsione di spesa modesta, anche pensando alle scuole pubbliche di riferimento (penso al CASD e alla SNA), possa concretizzare la norma, darle corpo, innescare una modalità virtuosa, consentire una valorizzazione dei guadagni indiretti che ne verranno.

Infine, ho letto le note elaborate dalla magistratura militare. Quelle dell'avvocatura che opera in questo settore, come avete potuto constatare sono del tutto sovrapponibili. Esprimo l'augurio, dichiarando piena disponibilità nelle forme che il Parlamento riterrà opportune ed utili, di assistere presto all'approvazione della legge.

Avv. *Saveria Mobrìci*  
*Presidente della Camera Penale*

